

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. Il SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI BARI;

nel procedimento di prevenzione a carico di:

Q.G., nato ad (OMISSIS);

Q.L., nato a (OMISSIS);

S.L., nata a (OMISSIS);

2. S.L., nata a (OMISSIS);

3. Q.L., nato a (OMISSIS);

avverso il decreto del 27/09/2018 della Corte di Appello di Bari;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMOROSO Riccardo;
lette la memoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in
accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e per il rigetto
degli altri ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trani in data 14/03/2017, nel procedimento di prevenzione a carico di Q.G., in qualità di proposto, del coniuge S.L. e del figlio Q.L., in qualità di terzi interessati, ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione all'avente diritto dell'appartamento sito in (OMISSIS), intestato a S.L., e della quota del 18% delle quattro unità immobiliari site in (OMISSIS), tutte intestate a Q.L..

Nel provvedimento impugnato si dà atto che nei confronti del proposto Q.G. non è stata applicata la misura personale della sorveglianza speciale per mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, ma ne è stata riconosciuta la pericolosità sociale dal mese di giugno del 1984 sino all'anno 2014, non oggetto di impugnazione, sulla base delle condanne emesse per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con il ruolo di promotore ed organizzatore, evidenziandosi come da detta attività criminosa reiterata e continuata lo stesso abbia potuto accumulare illeciti proventi, impiegati negli acquisiti immobiliari e mobiliari intestati ai prossimi congiunti. Pur confermando la complessiva valutazione di sperequazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare rispetto alle entrate lecite del nucleo familiare del proposto, la Corte di appello ha ritenuto non sufficientemente accertata la interposizione fittizia della S.L. in relazione all'acquisto immobiliare dell'appartamento di via (OMISSIS) avvenuto in data 19/11/1999, perchè plausibilmente frutto del reimpiego di una provvista finanziaria derivante dalla donazione di Sg.An. (cl. (OMISSIS)) madre del proposto e suocera della S. (comprovata da tre assegni circolari emessi due giorni prima della stipula dell'atto ed intestati a sigg. Si., figli e coniuge della parte venditrice). Inoltre, con riferimento alle quattro unità immobiliari in (OMISSIS), intestate a nome di Q.L., figlio del proposto, la Corte ha ritenuto accertata la provenienza lecita di parte della provvista finanziaria necessaria al loro acquisto, avvenuto in data 11/11/2004, nella misura calcolata in Euro 65 mila, corrispondente per Euro 45.000 all'importo di una donazione fatta dai genitori del proposto al predetto proposto ed alla di lui moglie per atto notarile del 15/07/2004, e per l'importo di Euro 20 mila, portato da assegni bancari emessi da Si.Ri., zio di Q.L., e girati ai venditori degli immobili in oggetto. Per effetto di tale parziale riconoscimento della lecita provenienza del denaro impiegato nell'acquisto, è stato disposto il dissequestro della quota del 18% dei predetti immobili, così computata in rapporto all'incidenza della suddetta provvista di provenienza lecita rispetto alla provvista di provenienza illecita, calcolata in Euro 252.000,00, oltre alle spese notarili ed ipotecarie e di imposta di registro, calcolate a parte.

2. Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari ha proposto tempestivo ricorso deducendo un unico motivo per

violazione di legge, evidenziando la palese incongruenza logica, assimilabile ad una assenza di motivazione, tra la premessa in diritto secondo cui "la confisca può colpire unicamente la quota ricollegabile all'attività illecita, sempre che quest'ultima non sia nettamente prevalente sull'altra", ma ha poi immotivatamente disposto il dissequestro nei limiti della quota del 18%, trascurando che il residuo valore pari all'82% essendo assolutamente prevalente sulla quota "lecita", ne avrebbe dovuto determinare l'assorbimento nella preponderante quota illecita, così da non giustificarsi la disposta restituzione.

3. Nell'interesse di Q.L., il suo difensore ha proposto ricorso per violazione di legge sotto plurimi aspetti così sintetizzati: a) inversione dell'onere della prova della provenienza lecita della provvista impiegata dal figlio negli acquisti dei beni allo stesso intestati in mancanza di una verifica della correlazione tra gli acquisti ed il periodo in cui si è manifestata la pericolosità del proposto b) mancanza di un accertamento della natura fittizia o fiduciaria della intestazione dei beni acquistati dal ricorrente; c) contraddittorietà della accertata provenienza lecita della provvista di 65 mila Euro, a fronte della stretta correlazione esistente tra il riconosciuto importo di 20 mila Euro portato dagli assegni emessi dalla zio Si. con il trasferimento del maggiore importo di 70 mila Euro, che il predetto zio avrebbe elargito, in parte con i predetti assegni dell'importo di 20 mila Euro ed in parte in contanti, in esecuzione dell'accordo negoziale con cui il predetto zio e la di lui moglie, Q.M., sorella del proposto, avevano convenuto con il proposto, Q.G., di acquistare i suoi futuri diritti ereditari per la quota di 1/5 spettanti al proposto su un altro immobile di proprietà del padre; d) la già rilevata incongruenza della ritenuta parziale attendibilità della predetta elargizione di 20 mila Euro, rispetto alla maggiore consistenza della somma di Euro 70 mila, anche in rapporto alla dimostrata provenienza di detta somma che gli zii Si.- Q. avrebbero riscosso, a seguito della stipula in forma orale di un preliminare di vendita di un immobile di loro proprietà, poi intervenuta in data 20/12/2005, dalla sig.ra T., con versamento anticipato di Euro 70 mila a titolo di acconto sul prezzo di vendita, emergendo dall'atto pubblico predetto che la parte venditrice dichiarava di aver ricevuto il pagamento del prezzo prima della stipula dell'atto; e) la mancata considerazione del mutuo di Euro 75 mila erogato in data 11/11/04 per il pagamento di parte

del prezzo di acquisto; f) il mancato scomputo dall'importo globale dei costi di ristrutturazione stimati come da perizia in Euro 40.005,00, indicati invece dal geometra Z. in Euro 25 mila, della parte dei lavori abusivi condonati realizzati prima della vendita pari ad Euro 17.110,55; g) che l'importo della sperequazione andrebbe ridotto ad Euro 7.120,08; h) illogicità della motivazione in merito alla esclusione dalla provvista lecita impiegata per l'acquisto dei rami di azienda intestati a Q.L. della regalia di 20 mila Euro in contanti, elargita dai futuri suoceri nell'anno 2003, i coniugi L.- A., due anni prima del matrimonio con la loro figlia, sebbene dai predetti coniugi sia stata confermata in sede di s.i.t. e avvalorata dalle cospicue disponibilità emergenti dai conti bancari ad essi intestati.

4. Nell'interesse di S.L., ha proposto ricorso il difensore, che ha articolato un unico motivo per violazione di legge, deducendo la mancata motivazione in ordine alla confisca dei beni intestati alla stessa.

5. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. ORSI Luigi, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che i ricorsi delle parti private siano dichiarati inammissibili, mentre sia accolto il ricorso del Procuratore Generale con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

6. Il difensore dei ricorrenti ha depositato in cancelleria in data 3/06/2019 una memoria difensiva con cui si oppone all'accoglimento del ricorso del pubblico ministero evidenziando come il principio affermato della vis espansiva della frazione illecita su quella lecita non si giustifica rispetto a beni suscettibili di divisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tanto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, che i ricorsi proposti da Q.L. e S.L., devono essere dichiarati inammissibili.

Si deve premettere che, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).

Sebbene i ricorsi siano stati proposti sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, in realtà investono unicamente motivi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha attentamente valutato i motivi di appello e fornito una motivazione adeguata anche rispetto alla specifica questione sollevata con il ricorso avanzato dal pubblico ministero.

2. Con riguardo al ricorso della parte pubblica si ritiene che non possa essere ravvisata la dedotta carenza di motivazione sotto il profilo della rilevata incongruenza della disposta restituzione pro quota dei beni immobili confiscati, calcolata in termini percentuali nella misura del 18% delle varie unità immobiliari, tenuto conto della incontestata provenienza lecita di una parte del prezzo di acquisto, perchè corrispondente ad una quota dei beni non affatto trascurabile. In linea di principio, allorchè la divisione del bene sia giuridicamente ed economicamente possibile, non si giustifica la confisca del bene nella sua totalità, perchè comporterebbe l'ablazione della quota corrispondente alla parte del prezzo il cui pagamento è avvenuto con l'impiego di redditi di lecita provenienza.

La confisca totale dei beni o delle quote potrebbe, invece, essere disposta solo nel caso di assoluta, o comunque nettissima, preponderanza delle risorse di natura illecita, tale da rendere del tutto irrisoria la quota di conferimento lecito.

Ai fini di siffatta valutazione assume evidentemente rilevanza anche la natura dei beni confiscati, dovendosi tenere conto della diversa incidenza economica della frazione lecita e di quella illecita nell'acquisizione del bene al fine di non arrecare un ingiusto beneficio all'impiego di risorse di provenienza delittuosa, allorchè quelle di lecita provenienza non avrebbero consentito alcun utile reinvestimento, attesa la loro irrisoria consistenza.

Si tratta, quindi, di una valutazione di merito, che non può essere sindacata in sede di legittimità se congruamente motivata, allorchè la soluzione in concreto adottata si presenti come il risultato di un'equilibrata comparazione tra l'esigenza di non pregiudicare oltremodo la parte lecita degli investimenti, ove suscettibile di un suo autonomo apprezzamento, e al contempo di non compromettere le finalità e gli scopi delle misure di prevenzione patrimoniale agevolando gli investimenti patrimoniali attraverso l'impiego di proventi da reato.

Nella giurisprudenza di legittimità vi sono precedenti decisioni (Sez. 1, n. 29186, 22/04/2013, Rv. 256788; Sez. 6 n. 31634, 17/05/2017, Rv. 270711) che confermano il carattere contingente e non assoluto delle valutazioni rimesse al giudizio di merito, e che hanno escluso la rilevanza della quota lecita solo se minimale rispetto alla preponderanza degli investimenti illeciti per gli acquisti di complessi aziendali, valorizzando nel caso specifico anche la funzione strumentale dei beni rispetto all'esercizio di una attività economica, così da giustificare l'assorbimento della frazione lecita in quella illecita, per la incidenza irrisoria rispetto al valore dell'avviamento, che rappresenta uno dei principali indici di valutazione economica del valore dell'azienda.

Si può, quindi, ribadire il principio che, nei limiti del giuridicamente ed economicamente possibile, è necessario distinguere tra apporti leciti ed apporti illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore (e di patrimonio) riferibili ai secondi, salvo che la preponderanza delle risorse di natura illecita presenti caratteristiche tali, per la peculiare natura e consistenza dei beni o anche solo per apprezzamenti di carattere economico-patrimoniale, da rendere del tutto irrisoria la quota di conferimento lecito.

A ciò si aggiunge che, nella materia delle misure di prevenzione, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte ancora più circoscritto di quello processuale penale, poichè anche la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato non consente alla Corte di cassazione di intervenire, non potendosi fare coincidere la violazione di legge con l'illogicità manifesta della motivazione.

In questo ambito, infatti, la motivazione può ritenersi censurabile solo se sia priva dei requisiti minimi di completezza e di logicità, da risultare come apparente e quindi solo se i relativi vizi siano talmente eclatanti da sconfinare nel vizio di violazione di legge per motivazione assente.

Il ricorso del Procuratore Generale, in definitiva, è inammissibile in quanto fondato su motivi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato e non su quello di violazione di legge, considerato che la valutazione operata dalla Corte territoriale per ritenere non assorbita la quota lecita dell'investimento è stata motivata non già sulla ravvisata preponderanza di quella illecita, posta a fondamento della decisione di confiscare i beni, ma sul carattere non irrisorio della quota lecita, corrispondente ad una percentuale consistente pari alla misura del 18% dell'intero valore, equivalente in termini monetari ad Euro 65 mila, rispetto alla quota illecita equivalente a circa Euro 272 mila.

3. Passando all'esame dei ricorsi delle due parti private, appare evidente la inammissibilità del ricorso proposto da S.L., moglie del proposto, perchè il motivo della doglianza non è stato in alcun modo articolato, essendosi la ricorrente limitata ad addurre genericamente il difetto della motivazione nel decreto impugnato sulla intestazione fittizia dei beni ad essa riferiti, sebbene ampie ed esaustive siano invece le argomentazioni poste a fondamento delle disposte confische in relazione alla ravvisata interposizione soggettiva, desunta dal rapporto di coniugio, dall'assenza di redditi compatibili con gli acquisti di beni e con le disponibilità finanziarie dei conti risultati cointestati alla ricorrente ed al coniuge, Q.G..

4. Sebbene molto più articolati siano, invece, i motivi di ricorso dedotti dall'altro ricorrente, Q.L., figlio del proposto, se ne deve dichiarare ugualmente

l'inammissibilità, essendo rivolti tutti a censurare unicamente la motivazione del provvedimento impugnato senza che possano rilevarsi quei profili di assoluta e patologica incongruenza logica richiesti per potersi ravvisare la violazione di legge per assenza di motivazione.

Più specificamente si osserva che le doglianze del ricorrente censurano le argomentazioni operate dalla Corte di appello con riguardo ai dati contabili tratti dalla perizia disposta in primo grado, e che sono stati analiticamente esaminati con una motivazione completa che ha già affrontato tutti gli aspetti che il ricorrente ripropone.

Con riguardo alla natura fittizia dell'intestazione dei beni confiscati nei confronti del ricorrente, nel decreto impugnato si rileva come i redditi dichiarati dall'intero nucleo familiare siano risultati del tutto insufficienti ai fini del superamento della ritenuta fittizietà delle intestazioni dei beni in capo agli stretti congiunti, perchè neppure idonei al soddisfacimento dei bisogni primari.

Inoltre, sono state verificate le allegazioni della difesa a riscontro della provenienza delle provviste da altri soggetti, diversi dal proposto, ma sono state con motivazione esaustiva e logica ritenute inidonee per l'assenza di dimostrazione di un reale passaggio di denaro per gli acquisti in questione, basati unicamente su fonti dichiarative che sono state vagliate e ritenute inattendibili, tenuto conto dei legami parentali e dei condivisi interessi economici.

La provenienza illecita della provvista impiegata dal figlio negli acquisti dei beni allo stesso intestati non deriva da una applicazione dell'inversione dell'onere della prova ma discende dal preliminare accertamento dell'assenza di redditi del predetto soggetto, che non sono risultati neppure idonei al soddisfacimento dei bisogni primari.

Con riguardo all'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis), hanno affermato che "l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. cit. - relativa a determinate

figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta". Hanno peraltro evidenziato, richiamando precedenti decisioni delle sezioni semplici, che "il rapporto esistente fra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, D.Lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica".

Fuori del caso previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, i rapporti di parentela affinità e convivenza ivi esplicitati, pur non giustificando l'inversione probatoria imposta ex lege dal meccanismo delle presunzioni, costituiscono un argomento logico utile alla dimostrazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge in situazioni indicative del carattere puramente formale dell'intestazione costituite dalle relazioni in ambito familiare e dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non allegghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene.

La Corte di appello di Bari si è adeguata ai predetti criteri giuridici per pervenire ad affermare la riferibilità al proposto dei beni di cui è stata disposta la confisca. Non è vero, poi, che non sia stata valutata la correlazione tra gli acquisti ed il periodo in cui si è manifestata la pericolosità del proposto, essendosi evidenziato che gli acquisti sono avvenuti nell'anno 2004 in pieno periodo di pericolosità del proposto, e che il ricorrente all'epoca era poco più che ventenne (23 anni) e non aveva redditi, come peraltro neppure gli altri componenti il nucleo familiare.

Nessuna contraddittorietà della motivazione può desumersi dall'accertata provenienza lecita della provvista di 45 mila Euro, perchè sorretta da tracce contabili-documentali, rispetto alle valutazioni di inattendibilità della donazione del maggiore importo di 70 mila Euro, che il citato zio insieme alla moglie, sorella del proposto, avrebbe elargito al nipote, in esecuzione dell'accordo negoziale con cui il predetto zio e la di lui moglie, Q.M., sorella del proposto, avevano convenuto con il proposto, Q.G., di acquistare i suoi futuri diritti ereditari per la quota di 1/5 spettanti al proposto su un altro immobile di proprietà del padre.

Le argomentazioni in cui si articola la motivazione del decreto impugnato sono assolutamente ineccepibili sotto il profilo della loro tenuta logica e coerenza, perchè incentrate sulla base di rilievi inappuntabili, circa la insolita vendita di diritti ereditari per un importo rilevante di 70 mila Euro, senza traccia documentale per la provenienza dei 50 mila Euro fondata soltanto su fonti dichiarative, ritenute motivatamente inattendibili, e considerata l'assenza di una data certa della stipula dell'accordo negoziale intervenuto con la sorella.

Analogamente, appaiono tutt'altro che illogiche le ulteriori considerazioni sulla controversa lecita provenienza di detta somma di 70 mila Euro che gli zii Si.- Q. avrebbero ricollegato alla stipula in forma orale di un preliminare di vendita di un immobile di loro proprietà, il cui promittente acquirente, tale sig.ra T., avrebbe versato in contanti senza alcuna quietanza scritta rispetto ad una vendita che sarebbe, poi, intervenuta per atto pubblico in data 20/12/2005, addirittura un anno dopo.

La irragionevolezza della contraria tesi difensiva è stata argomentata proprio per l'inattendibilità di un versamento anticipato di Euro 70 mila a titolo di acconto sul prezzo di vendita, desunta dalla dichiarazione emergente dall'atto pubblico predetto, con cui la parte venditrice dichiarava di aver ricevuto prima della stipula dell'atto detta somma, che come osservato poteva essere avvenuto nello stesso giorno, poco prima della sottoscrizione del rogito notarile, come da prassi consueta, ma non un anno prima dell'atto di vendita, in denaro contante e senza alcun atto scritto e sulla base di un impegno di vendita soltanto verbale.

Parimenti infondati sono i rilevi sul mutuo di Euro 75 mila erogato in data 11/11/04 per il pagamento di parte del prezzo di acquisto, che è stato apprezzato ed escluso dalla provvista lecita sul rilievo che le rate del mutuo sono state addebitate sul conto bancario cointestato al proposto ed alla moglie.

Con riferimento, poi, al richiesto scomputo dall'importo globale dei costi di ristrutturazione stimati come da perizia in Euro 40.005,00, della parte dei lavori abusivi condonati realizzati prima della vendita e che sarebbero stati dell'importo di Euro 17.110,55, si deve osservare come tale importo non sia stato ritenuto apprezzabile, a fronte delle valutazioni espresse dal perito sul valore effettivo degli immobili che avrebbe giustificato una rideterminazione della maggiore consistenza anche dell'esborso necessario all'acquisto di un bene, per l'incremento di valore derivante dall'abuso edilizio oggetto di condono.

Anche con riguardo alle ulteriori censure sull'importo della sperequazione, che andrebbe ridotto alla fine di tutti i conteggi di parte ad Euro 7.120,08, e sulla esclusione dalla provvista lecita impiegata per l'acquisto dei rami di azienda intestati a Q.L. della regalia di 20 mila Euro in contanti, elargita dai futuri suoceri nell'anno 2003, i coniugi L.- A., due anni prima del matrimonio con la loro figlia, nell'ordinanza impugnata si fornisce ampia motivazione sulle ragioni per le quali non è stata riconosciuta alcuna credibilità sia ai conteggi di parte e sia ai predetti coniugi, considerato che pur avendo cospicue disponibilità emergenti dai conti bancari, loro intestati, avrebbero elargito in contanti detta ingente somma (si rammenta che per essi ed altri testi la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della repubblica competente per il reato di cui all'art. 371-ter c.p.).

In definitiva tutte le censure del ricorrente sono inammissibili, perchè il vizio denunciato investe la motivazione, che non può dirsi assente o apparente, attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha compiutamente valutato tutti i motivi di appello.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti S.L. e Q.L., oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti private che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della soma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019